



ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI

Piazza della Repubblica, 2 - 14053 Canelli (At) Tel. 0141-823562
e-mail: atic81300n@istruzione.it atic81300n@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivodicanelli.edu.it

CIG ZE527F1FAD

CODICE CUP: I67I17000590007

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID\2999 del 13/03/2017. “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. TITOLO:

“SCUOLA FACENDO... INSIEME VERSO IL FUTURO” 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-66

Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID/7914 del 27/03/2018

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO AL PERSONALE ESTERNO, DEL MODULO I - LITTLE MAKERS, RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI II - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL’ I.C. CANELLI, COME DA NS. AVVISO DI SELEZIONE PROT N.369 DEL 22/03/2019

TRA

L’Istituzione scolastica “ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI”, con sede legale in Piazza della Repubblica, 3 - 14053 Canelli (AT) - C.F. 91012920053 – Codice Ministeriale ATIC81300N, rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico Dott. Giorgio MARINO, nato ad Asti il 02/06/1961, C.F. MRNGRG61H02A479U

E

La Società APRO FORMAZIONE SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede legale in Strada Castelgherlone n° 2/A, 12051 ALBA - P. I.V.A. 02605270046, rappresentante legale Sig. Bosio Antonio nato ad ALBA (CN) il 10/11/1967- C.F. BSONTN67S10A124M;

PREMESSO CHE

Visti gli articoli 5 e 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche;

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il D.I. n. 44/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "*Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento*" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

Visto l'Avviso pubblico AOODGEFID\2999 del 13/03/2017. "Orientamento formativo e ri-orientamento". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.

Rilevato che per l'attuazione dei moduli formativi e per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto è opportuno avvalersi di Esperti così come specificato nell'avviso prot. 369 del 22/03/2019. Poiché l'APRO FORMAZIONE s.c.a.r.l. rappresenta l'unica Agenzia di formazione presente nel territorio, si è proceduto ad emanare l'AVVISO DI SELEZIONE rivolto a esperti esterni e/o a ditte, associazioni presenti nel progetto in collaborazione con il Ns. Istituto, in ottemperanza con il D.Lgs. 165 del 30/03/2001;

Vista la candidatura dell' APRO FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in Strada Castelgherlone n° 2/A, 12051 ALBA, con allegato le istanze corredate da curricula europeo esperti esterni Sig. Bertaina Silvano e Sig. Crema Marco, collaboratori di detta società, per lo svolgimento del seguente modulo:

Modulo 1: Little Makers (dal 15/04/2019 al 30/06/2019)

Il modulo si sviluppa con la presenza di un docente in possesso di requisiti specifici.

Obiettivi del laboratorio sono: sviluppare semplici competenze di base per Modellare in 3D con strumenti CAD (Solidworks), elaborare i progetti realizzati, stamparli e realizzare piccoli circuiti elettronici. In particolare il modulo prevede il coinvolgimento attivo degli allievi attraverso l'individuazione e l'elaborazione progettuale di semplice gadget.

VISTO il verbale prot. n. 453/2019 del 02/04/2019, da cui si evince che le domande pervenute ci con i requisiti validi per l'attribuzione dell'incarico risultano essere n. 2;

SI AFFIDA l'incarico all'APRO FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE, nelle figure dei propri collaboratori Sig. Bertaina Silvano e Sig. Crema Marco.

La Società possiede i requisiti tecnici, professionali e commerciali necessari per stipulare il presente contratto;

- la Società ha manifestato la volontà di impegnarsi a fornire il servizio sopra indicato, alle condizioni, termini e modalità del presente Contratto;

- la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la polizza assicurativa.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Norme di riferimento

1.1. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con la Società relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
- b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato, dalla Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e dalla successiva legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 16 bis (DURC), art. 3 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166;
- c) dalle successive disposizioni future che dovessero essere emanate in materia, nonché dalle altre disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti per quanto non regolato dai precedenti punti.

Art. 2

Oggetto e finalità del Contratto

2.1. L'Istituto Comprensivo Canelli affida alla Società, che accetta, l'attività di laboratorio, rivolto agli alunni della scuola secondaria di secondo grado dell'I.C. CANELLI, modulo 1 Little Makers, dal giorno dal 15/04/2019 al 30/06/2019, per un totale di n. 30 ore in parte c/o i locali della scuola secondaria di I grado di Canelli e in parte presso la sede di Canelli dell'Apro formazione, per n. 25 candidati, da effettuarsi tramite docente di in possesso di titoli culturali e professionali e la sorveglianza, garantita dal docente stesso.

2.2. La società si impegna a realizzare le attività di cui sopra a regola d'arte e secondo le modalità sopra descritte.

2.3. Per la realizzazione del servizio oggetto del presente Contratto, il Fornitore garantirà la disponibilità di risorse professionali adeguate ai profili professionali necessari.

2.4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Art.3

Durata del Contratto e decorrenza

3.1. Le prestazioni avranno inizio dopo il perfezionamento. Il Contratto vincola la Società sin dal momento della sua sottoscrizione e decorrerà dalla data di comunicazione alla stessa a mezzo pec o posta ordinaria.

Art. 4

Comunicazioni tra le parti

4.1. Le notifiche e le comunicazioni tra le parti, relative ai termini e dagli adempimenti contrattuali o a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento a.r. agli indirizzi indicati in epigrafe o con pec. Le comunicazioni in parola potranno essere effettuate anche direttamente con consegna a mano ad incaricato qualificato di ambedue i contraenti. Nel caso che la consegna avvenga mediante le summenzionate modalità, della stessa deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

Art.5

Importo contrattuale e modalità di pagamento

5.1. Il corrispettivo contrattuale è stabilito in € 2.100,00 (duemilacento/00), comprensivi dell'assicurazione docenti e della sorveglianza ed include tutti i costi, oneri e spese accessorie, eventualmente derivanti e/o comunque connessi all'espletamento dell'attività di ricerca-intervento oggetto del presente Contratto compreso il materiale didattico (se necessario).

5.2 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio prestato a regola d'arte e nel pieno rispetto delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

5.3 L'erogazione del compenso per lo svolgimento del servizio di cui al presente Contratto avverrà per l'importo di € 2.100,00 corrispondente all'importo stabilito area formazione - esperto esterno- PONFSE ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO - Modulo 1 Little Makers .

5.4 Ciascuna richiesta dovrà contenere il riferimento al presente Contratto.

5.5 Il pagamento sarà eseguito, mediante accredito sull'istituto bancario di seguito indicato:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ALBA, LANGHE & ROERO

Coordinate Bancarie comprensive del codice IBAN:

IT21C0853022503000120156699

L'accREDITAMENTO sarà effettuato dopo l'emissione della fattura elettronica.

Tutte le attività saranno riportate sui fogli di presenza numerati dove saranno annotati: la data e l'orario di lavoro. I fogli di presenza, al termine delle attività, dovranno essere consegnati al DSGA per la liquidazione del compenso dovuto.

Tale compenso, imputato al Progetto A6 del PROGRAMMA Annuale 2018, sarà corrisposto, a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari.

5.6 Per il pagamento delle fatture, l'Amministrazione si riserva di chiedere ogni ulteriore eventuale documentazione si rendesse necessaria, compreso il documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche a seguito di avvenute modifiche normative.

Art. 6

Sospensione del servizio

6.1 Il Fornitore non potrà sospendere arbitrariamente il servizio per nessun motivo. Qualsiasi sospensione del servizio da parte del Fornitore darà il diritto all'Istituto Comprensivo Canelli di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c..

Art. 7

Inadempienze e cause di risoluzione

7.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed applicazione, l'esecuzione del presente contratto sarà risolta da un Collegio arbitrale composta da tre membri, due dei quali nominati dalle parti entro 15 giorni dalla comunicazione del ricorso della procedura arbitrale, ed il terzo dai primi arbitri entro 20 giorni dalla loro nomina o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Asti su istanza della parte più diligente. Il Presidente del Tribunale di Asti provvederà altresì alla nomina dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto nei termini convenzionali, su mero ricorso dell'altra parte. Il Collegio arbitrale si riunirà in Canelli e deciderà entro il termine massimo di 90 giorni dalla sua costituzione, in via rituale ed applicando le norme sostanziali e procedurali di diritto. Qualunque sia l'esito della vicenda le spese relative al Collegio arbitrale saranno suddivise tra le parti nella misura dell'esatta metà.

Art. 8

Responsabilità civile e polizza assicurativa

8.1 Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

8.2 Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Istituto Comprensivo Canelli dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

8.3 Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del Contratto, è condizione essenziale per l'Istituto Comprensivo Canelli e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento che la copertura assicurativa continua a permanere, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del precedente articolo 9.2.

8.4 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 9

Divieto di cessione

13.1 Il presente Contratto non può essere ceduto in alcuna forma, ed anche indirettamente e parzialmente dal Fornitore a terzi, né sono cedibili a terzi i crediti di qualsivoglia natura derivanti dallo stesso.

13.2 In difetto di adempimento a detti obblighi, l'Istituto Comprensivo Canelli ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del precedente art. 9.2.

Art. 10

Obblighi di riservatezza

10.1 La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

10.2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano

o divengano di pubblico dominio.

10.3. La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

10.4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Istituto Comprensivo Canelli ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Istituzione medesima.

10.5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Art. 11

Trasparenza

11.1 La Società espressamente ed irrevocabilmente dichiara: a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto, b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto, c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini, d) con riferimento alla presente procedura di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE in tema di concorrenza e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

11.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto, gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, l'Istituto Comprensivo Canelli e avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma del precedente art. 9 e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

Art. 12

Obblighi relativi al rapporto di lavoro

17.1 La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

17.2 La Società si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

17.3 La Società si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Art.13

Proprietà dei risultati

13.1 L' Istituito Comprensivo Canelli acquisisce il diritto di proprietà e,conseguentemente, di utilizzo di tutto quanto prodotto in esecuzione del presente Contratto.

13.2 I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Istituto Comprensivo Canelli in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

Articolo 14

Condizioni risolutive espresse

14.1 Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno causato all'Istituto Comprensivo Canelli .

Art. 15

Foro competente

15.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del presente contratto, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Asti.

15.2 Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio.

Articolo 16

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

16.1 Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, e il ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, artt. 13-14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

16.2 Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

16.3 L'Istituto Comprensivo Canelli tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione per la gestione del Contratto medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa della stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

16.4 Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Art. 17

Clausola finale

17.1 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

17.2 Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Letto, approvato e sottoscritto in Canelli, il 10/04/2019.

Per l'Istituto Comprensivo Canelli

Il dirigente scolastico

Giorgio MARINO

(firmato digitalmente ai sensi del cd. Regolamento amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Per la Società

APRO FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ALBA
Antonio Bosio

APRO FORMAZIONE
Società Consortile a r.l.

La Società dichiara, per iscritto, di aver avuto conoscenza particolareggiata e perfetta di tutte le clausole contrattuali e dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate: art. 2, art. 3, art. 4, art.5, art.6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17.

Canelli, 10/04/2019

Per la Società

APRO FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ALBA
Antonio Bosio

APRO FORMAZIONE
Società Consortile a r.l.